

TI_GERICHTE 52.2001.223 vom 18. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.223

FR: TI_GERICHTE 52.2001.223 du 18 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.223 del 18 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 22

marzo 2001, non presta il fianco a critica. Dal momento che sua attuazione poteva inoltre essere operata solo attraverso la posa di più segnali, la decisione dipartimentale poteva, di conseguenza, validamente concernere tutti i segnali necessari a questo scopo, descritti nel piano della segnaletica. L'adozione di una decisione segnale per segnale non era imposta da una qualche norma di legge né appariva giustificata, in concreto, da un qualche altro pertinente motivo. 4.2. Com'è stato spiegato al consid. 2.2., le regolamentazioni locali del traffico giusta l'art. 3 cpv. 4 LCStr lungo tali strade nazionali devono essere approvate dal DATEC; fanno eccezione le regolamentazioni necessarie per lavori di costruzione e manutenzione che non durano più di un anno (in generale art. 110 cpv. 2 OSStr; per quanto concerne particolarmente le deroghe alle limitazioni generali della velocità lungo le stesse, art. 108 cpv. 1 OSStr). Per collocare segnali e demarcazioni sulle strade nazionali di 1.a e 2.a classe, è poi inoltre necessario il permesso dell'USTRA; fanno eccezione - anche in questo caso - i segnali e le demarcazioni in relazione alla costruzione e alla manutenzione che non valgono oltre un anno (art. 104 cpv. 3 OSStr). In concreto gli avversari provvedimenti hanno raccolto, sino ad oggi, solo l'approvazione dell'USTRA in applicazione dell'art. 104 cpv. 3 OSStr (cfr. decisione 30 aprile 2001, agli atti), al quale erano stati sottoposti, a questo scopo, il 12 febbraio 2001: approvazione che può concernere solo il collocamento della segnaletica. Il dipartimento del territorio obietta che, in realtà, le prescrizioni in rassegna non abbisognerebbero nemmeno di tale autorizzazione, in quanto limitate ad un periodo di tempo inferiore ad un anno (dal 26 marzo al 31 dicembre 2001). La tesi dell'autorità intimata può essere seguita e tutelata solo con le precisazioni che seguono. In effetti, con lettera 12 febbraio 2001 il direttore della divisione delle costruzioni del dipartimento del territorio aveva sollecitato all'USTRA l'approvazione dell'ostato progetto e della relativa richiesta di credito, insieme a quello della gestione del piazzale commerciale _____ - _____. Nel menzionato scritto, dal quale si desumeva indirettamente che il progetto, di immediata attuazione, avrebbe avuto carattere transitorio, questo veniva legittimato con generico riferimento all'aumento impressionante del traffico pesante lungo l'autostrada. Del pari, nella formale domanda di approvazione, dell'indomani, si accennava al fatto che si trattava di una misura generata dagli accordi bilaterali: donde, tra l'altro, la domanda di un finanziamento totale a carico della Confederazione. E' sicuramente in quest'ottica che il provvedimento è stato approvato, il 30 aprile successivo, dall'USTRA, in applicazione dell'art. 104 cpv. 3 OSStr. Quest'autorità aveva difatti avallato la soluzione proposta facendo riferimento a più progetti: risanamento fonico lungo la A2 a

_____, riorganizzazione dell'area doganale di _____, risanamento della A2 tra _____ e _____. Alla luce dell'entità di tali problemi, la prospettata regolamentazione del traffico, volta a permettere l'inizio dei lavori relativi ai menzionati progetti in attesa di approntare un'area di stoccaggio dei veicoli pesanti fuori dall'A2, era di conseguenza stata interpretata dal menzionato ufficio federale come di durata superiore ad un anno. Per questo stesso motivo nella decisione 30 aprile 2001 l'USTRA anticipava che avrebbe presentato immediatamente una richiesta di autorizzazione delle deroghe alle limitazioni generali della velocità contemplate dal provvedimento al DATEC in applicazione dell'art. 108 cpv. 1 OSStr. Autorizzazione che non consta sia stata rilasciata a tutt'oggi, fors'anche perché nemmeno chiesta. La mancanza di tale approvazione non appare tuttavia, in concreto, decisiva. Infatti nella risposta ai ricorsi inoltrati dinanzi al Consiglio di Stato contro la decisione 22 marzo 2001 e, successivamente, in questa sede, il dipartimento del territorio, al di là dell'accenno di fondo al problema dell'aumento del traffico pesante in direzione sud, ha ristretto la necessità del provvedimento nell'apertura del cantiere per il risanamento fonico dell'autostrada in territorio di _____, che rende inagibile la corsia destinata ad accogliere i veicoli pesanti in attesa di accedere ai piazzali della dogana. Ora, nella misura in cui è riferito a questo solo, specifico evento, il provvedimento può ancora ricadere tra quelli che derivano da lavori di costruzione e manutenzione ai sensi degli art. 104 cpv. 3, 108 cpv. 1 e 110 cpv. 2 OSStr e che, se non durano più di un anno, sono esentati dall'obbligo di autorizzazione da parte dell'autorità federale. Non sarebbe invece stato il caso se la regolamentazione del traffico in esame fosse stata dettata semplicemente da un generico aumento del traffico: in tale ipotesi essa avrebbe dovuto essere preventivamente approvata dal DATEC in applicazione degli art. 108 cpv. 1 e 110 cpv. 2 OSStr, indipendentemente dalla sua durata. La circostanza secondo cui il cantiere che sta all'origine della regolamentazione non sia ubicato in corrispondenza del luogo in cui questa viene predisposta, ma a svariati chilometri di distanza, non permette di negare l'applicabilità dell'eccezione all'obbligo dell'autorizzazione federale: nemmeno i ricorrenti affacciano un'interpretazione così riduttiva (dei problemi e) delle suddette disposizioni legali. Può semmai far sorgere qualche dubbio circa l'esenzione dall'autorizzazione del DATEC la circostanza, addotta dai ricorrenti, secondo cui il provvedimento in rassegna, una volta realizzato, possa poi essere protratto in funzione delle più disparate necessità di gestione del traffico pesante. Ora, tuttavia, il dipartimento del territorio ha espressamente deciso che la misura avrà una durata inferiore ad un anno (dal 26 marzo al 31 dicembre 2001). Non c'è motivo per non dar credito a tale assicurazione; tanto più che alla scadenza del termine di validità indicato dall'autorità cantonale la relativa regolamentazione adottata diventerà illegale (art. 107 cpv. 1 OSStr). 5. Gli insorgenti contestano indi la proporzionalità della misura. Com'è stato spiegato, la creazione della controversa area provvisoria di parcheggio per veicoli pesanti lungo la A2, sul territorio dei comuni ricorrenti, mira - in primo luogo - ad alleviare il traffico ed aumentarne la sicurezza nella parte terminale dell'autostrada, in territorio di _____, pregiudicata dalla formazione di colonne di veicoli pesanti in attesa di accedere al piazzale della dogana. L'utilizzazione dell'impianto non è sistematica, permanente, ma è limitata ai casi in cui non dovessero bastare, a questo scopo, le aree di parcheggio di _____ e _____. Il temuto inquinamento delle zone adiacenti è, pertanto, a priori contenuto. Esso è, d'altra parte, controbilanciato, dalla riduzione dell'inquinamento dovuto all'abbassamento permanente della velocità lungo il tracciato interessato, dettato da imprescindibili motivi di sicurezza. L'area in esame, pianeggiante, sostanzialmente rettilinea, è inoltre dotata di ripari fonici ed è prossima alle aree di servizio

autostradali. Come ha spiegato il dipartimento nelle osservazioni, l'ubicazione del parcheggio in quel preciso luogo scaturisce da un esame strutturale dell'A2 in Ticino. A sud di _____ non possono essere ricavati dei parcheggi per i veicoli pesanti, a causa della limitata larghezza della carreggiata (due sole corsie) e dell'intensità del traffico. Non entra neppure in linea di conto la tratta a nord di _____ a causa della pendenza e della struttura della strada (viadotti); la stessa risulta inoltre troppo lontana rispetto a _____ per permettere un'adeguata gestione del traffico pesante diretto alla dogana. Il temuto riversamento del traffico nell'agglomerato di _____ è infine impedito dalla posa dei segnali di divieto di circolazione per autocarri (con l'eccezione di quelli per il servizio a domicilio) alle uscite dell'autostrada. L'avversato provvedimento ossequia, pertanto, anche il principio della proporzionalità. 6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere respinti. Il Tribunale rinuncia a prelevare una tassa di giudizio a carico delle corporazioni pubbliche ricorrenti (art. 28 PAmm). Allo Stato, che si è fatto assistere da un avvocato limitatamente all'udienza, non vengono assegnate ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli soprariocordati, dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti. 2. Non si prelevano spese né tasse di giudizio. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio federale nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.